

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, BARTOLOMEI, DE VITO, MANENTE COMUNALE, COLOMBO** Vittorino (Veneto), **LOMBARDINI, TREU, SCARDACCIONE, COLELLA, COSTA, MARTINAZZOLI, GRASSINI, DE CAROLIS, GRAZIOLI, SENESE** Antonino, **RICCI, LAPENTA, BOGGIO, RIPAMONTI e MURMURA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1976

#### Provvedimenti in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ha subordinato il beneficio delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, previsto dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla condizione che la costruzione di alloggi del settore dell'edilizia residenziale pubblica sia ultimata entro il 31 dicembre 1976 e che le cessioni siano effettuate entro il 31 dicembre 1977.

L'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, numero 383, nell'elevare dal 3 al 6 per cento la aliquota dell'imposta per i fabbricati, che pur in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 408 del 1949 non fossero compresi nel settore dell'edilizia residenziale pubblica, ha confermato i termini previsti dal richiamato articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601.

Orbene, a nessuno può sfuggire la vitale importanza che il settore dell'edilizia assume non solo ai fini della difesa occupazionale, ma anche per il sostegno della situazione

economica generale: proprio le insufficienti risorse che oggi è possibile destinare in questo settore rendono necessaria l'adozione di un provvedimento confermativo dell'attuale aliquota agevolata in materia di IVA, anche se per il solo settore dell'edilizia residenziale pubblica.

Risulterebbe, peraltro, priva di ogni apparente giustificazione l'elevazione della suddetta aliquota alla sua misura normale, in quanto al maggior onere dovrebbe pur sempre far fronte lo Stato attraverso un corrispondente aumento dei finanziamenti per gli alloggi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione ed un incremento delle agevolazioni per gli alloggi di edilizia convenzionata destinati alla assegnazione in proprietà.

La mancata conferma, dunque, dell'aliquota agevolata servirebbe, quindi, a ridurre il volume degli investimenti e ad incidere sempre meno in un settore gravemente in crisi, quale è quello dell'edilizia.

Si confida nella sollecita approvazione del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Fino al 31 dicembre 1980 resta confermata, limitatamente al settore dell'edilizia residenziale pubblica, l'aliquota agevolata del tre per cento prevista dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di imposta sul valore aggiunto.